



Comune di Paterno

(Provincia di Potenza)

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301

REGOLAMENTO

**PER IL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA'
UTILI ALLA COLLETTIVITA'**

All. alla delibera C.C. n. 18 del 04.10.2013

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di utilizzo istituzionale del volontariato dei singoli cittadini, organizzati in forma individuale, impegnati in attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi sul territorio comunale di Paterno, nell'ambito sociale, culturale, educativo, del territorio e dell'ambiente.

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Paterno con l'utilizzo del volontariato intende perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere i valori della responsabilità, della partecipazione, della consapevolezza di appartenere a una comunità che si salda e si sviluppa anche attraverso azioni di reciproco aiuto;
- Sostenere la valorizzazione delle risorse personali offrendo concrete e adeguate opportunità;
- Rispondere, in particolari momenti di fragilità sociale, al bisogno e al diritto di dignità di ognuno prevenendo l'insorgere di sentimenti di fallimento personale e di atteggiamenti di autoesclusione e di emarginazione;
- Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
- Prevenire l'insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione;
- Offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza.

Art. 3 - Definizione di volontario

Ai fini del presente Regolamento sono considerate "*persone volontarie coinvolgibili*" nelle attività di cui all'art. 8 i cittadini residenti e domiciliati in Paterno, e altri soggetti non residenti né domiciliati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, i quali volontariamente si pongano a disposizione della comunità, secondo principi di solidarietà che con il presente regolamento s'intendono sviluppare, coltivare e riconoscere.

È accordata la priorità ai volontari residenti in Paterno, non occupati o titolari di pensioni di anzianità, di vecchiaia o d'invalidità o, al di fuori di tali ipotesi, i casi sociali particolarmente meritevoli di attenzione, introdotti e seguiti da assistenti sociali.

Art. 4 – Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di non continuità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontario organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 5 – Presentazione delle domande

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare apposita domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato del medico curante con il quale si attesta l' idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte; tale certificato dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario e dovrà essere integrato da opportuno libretto sanitario per gli impieghi in cui questo sia espressamente richiesto.

Dall'esame delle domande verrà stilato l'Albo Volontari, da aggiornare annualmente o se necessario semestralmente.

I servizi ed il numero di volontari necessari per le attività di cui al presente regolamento, verranno decisi dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

La concreta attuazione ed il coordinamento degli interessati è demandata all'Area Amministrativa.

Il Comune ha facoltà di revocare l'inserimento del prestatore d'opera in ogni momento qualora si verificano gravi inadempienze.

A sua volta il prestatore d'opera si impegna a comunicare al Comune l'eventuale rinuncia con un preavviso di almeno giorni sette.

Art. 6 – Albo Volontari

E' istituito presso il Comune di Paterno un "Albo Volontari" nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività, espressione di impegno sociale finalizzate alla cura di un pubblico interesse, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza.

Le persone al momento della richiesta di iscrizione possono comunicare la propria disponibilità per tutte le attività, per alcune o per una sola tra quelle indicate all'art. 8 del presente Regolamento;

Il Comune predisporrà l'Albo Volontari in ordine di priorità delle persone a cui proporre gli inserimenti in attività utili alla collettività.

Il Responsabile del Servizio può invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

I Servizi che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari, anche di breve durata, dovranno segnalare la richiesta all'Area Amministrativa.

Nel caso in cui il numero delle domande di volontari pervenute fosse superiore alle possibilità di inserimento, i nominativi delle persone in elenco verranno coinvolti nelle attività con criteri di rotazione.

Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali saranno concordati con i Servizi Sociali che contribuiranno altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Con cadenza annuale o, se necessario, semestrale è pubblicato all'albo pretorio apposito avviso, da parte dell'Area Amministrativa, per il coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento delle attività di volontariato individuale.

In conseguenza di tale avviso il Responsabile dell'Area Amministrativa istituisce o aggiorna l'Albo Volontari secondo le seguenti priorità:

1. particolari situazioni di disagio sociale documentate dai servizi sociali;
2. luogo di residenza;
3. situazione reddituale familiare da documentare con certificazione ISEE;
4. disponibilità specifica a svolgere l'attività dichiarata dall'interessato nella domanda o stabilita dall'amministrazione.

I volontari vengono ammessi alle attività elencate nell'art. 8 secondo l'ordine di iscrizione nell'Albo Volontari.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 8 saranno gestiti dalle singole Aree alle quali verranno assegnate dall'Area Amministrativa, in funzione delle attività da espletare.

All'Area di assegnazione compete:

1. nominare il Responsabile-tutor per il coordinamento dei volontari in attività;

2. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie certificazioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
3. vigilare, mediante il Responsabile-tutor, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
4. verificare i risultati delle attività concordate;
5. curare gli adempimenti necessari per il rimborso delle spese.

All'inizio delle attività il Responsabile-tutor predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile-tutor per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Qualora le attività di cui all'art. 8 richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Le attività socialmente utili sono organizzate in maniera da non superare una durata di 4 ore giornaliere e 18 ore settimanali.

Il Responsabile-tutor rileverà le effettive presenze ai fini dei rimborsi forfettari spettanti.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al Responsabile-tutor, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari impegnati in attività socialmente utili in collaborazione con l'Amministrazione saranno provvisti di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 8 – Attività ed ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

Le attività di volontariato ritenute utili alla collettività, ai sensi del presente regolamento, sono individuate fra i seguenti settori d'intervento:

- Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;
- Pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
- Sorveglianza e piccole manutenzioni dei boschi, torrenti, fiumi, parchi, aree giochi, giardini, strutture sportive, edifici pubblici o dati in concessione all'Amministrazione Comunale e del patrimonio comunale in genere;
- Custodia, conduzione e pulizia di edifici o strutture pubbliche;
- Sorveglianza e manutenzione del verde pubblico in genere;
- Sorveglianza, piccole manutenzioni e pulizie non ordinarie al cimitero;
- Collaborazione alla sorveglianza dell'area del Centro di Raccolta Differenziata ed impianto di compostaggio;
- Organizzazione di attività di tempo libero e di sostegno con il coinvolgimento di anziani, di minori in età scolare, di diversamente abili;
- Assistenza alla mensa scolastica e consegna pasti a domicilio ad anziani e diversamente abili e a cittadini in particolari situazioni di disagio;
- Accompagnamento per il trasporto agevolato dei disabili ed anziani;

- Compiti di sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, mostre, nei luoghi cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- Collaborazione per attività manuali presso gli uffici comunali;
- Attività educative e di sostegno nell'apprendimento delle discipline scolastiche;
- Attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni, festività, cortei;
- Attività di sostegno allo sportello dei Servizi Sociali;
- Assistenza e accompagnamento per anziani e disagiati;
- Organizzazione e sostegno alle attività culturali, folcloristiche, sociali e sportive;
- Attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
- Insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
- Collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
- Attività di supporto e collaborazione ai diversi Servizi dell'Amministrazione;
- Collaborazione a specifici progetti predisposti dai vari Servizi Comunali;
- Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

E' fatta salva la possibilità di individuare ed attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività di pubblico interesse, mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9 - Assegnazione di mezzi, strumenti e altre dotazioni comunali

In funzione delle attività svolte tra quelle elencate all'art. 8 del presente regolamento, possono essere assegnati al volontario mezzi, strumenti e dotazioni del Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato.

Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale, gli indumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali, il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti l'espletamento dei compiti assegnati;

L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni risulta da registro appositamente istituito. Tali mezzi devono essere utilizzati in conformità alle normative di sicurezza e ai criteri d'uso proprio degli stessi.

Art. 10 – Compensi e rimborsi

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

A fronte delle sole spese sostenute per la prestazione della propria attività può essere corrisposto ad ogni volontario, qualora appartenente ad un nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad € 6.000,00 (seimila euro), un rimborso forfettario onnicomprensivo non superiore a € 10,00 lorde per ogni effettiva giornata di attività prestata, con una durata di almeno 3 ore.

Tale cifra potrà essere aggiornata automaticamente all'inizio di ogni anno, sulla base del tasso di inflazione rilevata nel triennio precedente o qualora si rilevi la necessità di una variazione del rimborso spese forfettario, con delibera di Giunta Comunale.

Ai fini della valutazione della consistenza degli interventi effettuati viene istituito un apposito registro sul quale annotare sistematicamente le giornate dedicate da ciascuno volontario alle attività prestate.

Art. 11 – Coperture assicurative

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lg.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.

Sarà cura del Responsabile-tutor informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

L'Amministrazione Comunale provvederà altresì ad assicurare - ove necessario - i mezzi, gli strumenti e le dotazioni comunali assegnate ai volontari, sia per eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi, sia per eventuali danni al volontario nell'esercizio dell'attività in cui è coinvolto.

Art. 12 – Cessazione dell'attività

I volontari saranno cancellati dagli elenchi:

1. per loro espressa rinuncia;
2. per gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
3. per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità;
4. per il raggiungimento del 75° anno di età.

I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 13 - Rapporti con il mondo del volontariato

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 14 - Norme di rinvio e finali

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti che siano in contrasto con lo stesso.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente in materia.

Eventuali modalità attuative, che si rendano necessarie in applicazione del presente regolamento, saranno stabilite con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paterno, sul sito internet www.comune.paterno.pz.it e nei luoghi pubblici di Paterno.